

Il 5G nel nuovo perimetro nazionale di cyber sicurezza

Mai come negli ultimi anni abbiamo visto aggirarsi nel nostro paese lo spettro del "Golden Power", soprattutto a causa dell'avvento del 5G. Tradotto come "potere speciale", questa è la facoltà del Governo di dettare specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni, di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazioni. Il Golden Power è stato introdotto in Italia con il decreto legge 21/2012 per renderlo assimilabile agli istituti della *golden share* e dell'*action spécifique*, previsti rispettivamente nell'ordinamento inglese e francese, e per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea. I poteri speciali intervengono anche in ambito di difesa e di sicurezza nazionale valutando la sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per tali interessi.

L'applicazione dei poteri speciali si è evoluta nel tempo, con nuovi regolamenti e procedure per la loro attivazione. **I passaggi fondamentali sono stati due**, di cui uno proprio quest'anno: **il decreto-legge n. 148 del 2017** che ha modificato ed esteso la disciplina dell'esercizio dei poteri speciali del Governo in ordine alla governance di società considerate strategiche ed ha ampliato l'esercizio dei poteri speciali al settore della cd. alta intensità tecnologica (come quello presente nelle comunicazioni); **il decreto-legge n. 22 del 2019** che qualifica i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sul 5G come attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

L'applicazione dei poteri speciali anche alla tecnologia del 5G è stata interpretata come la risposta italiana al governo americano che da tempo allerta il mondo sui presunti rischi derivanti dall'adozione di apparecchiature dei giganti cinesi (vedi "Reti mobili 4G e 5G: siamo proprio sicuri?", editoriale sul N. I_MMXIX), benché siamo in tanti a ritenere che questo non sia sufficiente. In particolare è prevista la notifica per i contratti o gli accordi già conclusi con soggetti esterni all'Unione europea, che abbiano ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione del 5G, oppure le acquisizioni di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla suddetta realizzazione o gestione.

Il decreto legge di riforma del Golden Power doveva essere convertito entro il 9 settembre, ma esattamente 30 giorni prima, il 9 agosto, l'ex Ministro dell'interno Salvini ha presentato in Senato la mozione di sfiducia al Governo Conte, poi caduto. Questo di fatto non ha consentito di portare a termine alcuni impegni governativi tra cui la conversione del suddetto decreto e, per evitare vuoti normativi, una delle prime azioni del nuovo Governo è stata l'approvazione del decreto che introduce disposizioni urgenti in materia di sicurezza nazionale. **Il decreto-legge n. 105 del 21 settembre 2019** ha istituito il "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" inteso come l'insieme delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Analizzando l'intero decreto-legge non si possono non notare i tantissimi concetti simili già espressi in altri contesti, come nella direttiva NIS (decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65) o nel decreto del Mise sulla cybersicurezza (decreto del 12 dicembre 2018). A parità di concetti espressi, tuttavia, non si può non notare l'utilizzo di termini differenti. Ad esempio viene usato il termine "sicurezza" al posto di "protezione", o viceversa, per riferirsi ad es. agli stessi aspetti fisici e logici. Allora la domanda è, come mai non è stato fatto un lavoro maggiormente strutturato ed armonizzato? Inoltre, l'art. 1 comma 8 prevede che gli stessi soggetti individuati nei suddetti due decreti, che operano nello stesso ambito, ed inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, osservino le eventuali misure aggiuntive definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per i soggetti pubblici e dal MISE per i soggetti privati, avvalendosi anche del CVCN. Anche qui allora sorge un problema di interpretazione, perché il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) della Presidenza del Consiglio ha già identificato i 465 operatori di servizi essenziali operanti sul nostro territorio, quindi non è chiaro se questi saranno nuovamente valutati.

L'impressione finale è quella di un nuovo dispositivo introdotto dal legislatore per salvaguardare il 5G e per dare una spinta all'operatività del CVCN, il centro di valutazione e certificazione istituito presso il Mise, che dovrebbe controllare che hardware e software da utilizzare non siano affetti da vulnerabilità. Non certo aiuta a fare chiarezza, non risolve del tutto alcune problematiche, ma serve a guadagnare tempo almeno fino a che il Parlamento non lo convertirà in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, altrimenti avremo perso solo tempo.

Giovanni Nazario

